



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 23 MAGGIO 2017

#### 1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
-Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.108 del Sig.BRUNO Salvatore (tesserato della A.S.D.Silana 1947)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.151 del 11.05.2017 (squalifica per CINQUE gare effettive).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il legale del reclamante;

#### RILEVA

Il signor Bruno Salvatore impugna la squalifica di cinque giornate di gara inflittagli per avere, durante la gara, colpito con uno schiaffo – in reazione - un dirigente della squadra avversaria e per avere a fine gara tentato di aggredire lo stesso dirigente e rivolto ai tifosi avversari gesti volgari,

Il reclamante in via preliminare puntualizza di essere stato vittima di un atto di aggressione (pugno alla nuca) da parte di un dirigente della squadra avversaria entrato in campo, per cui la sua reazione deve essere comunque attentamente valutata e, qualora non venga giustificata con conseguente annullamento della squalifica, sanzionata in base alle norme vigenti (con una pena massima di tre giornate).

I fatti per come riportati dall'Assistente Arbitrale e dal Commissario di campo narrano di due diversi comportamenti addebitati al Bruno per come sopra sinteticamente riportato.

Tuttavia tali comportamenti, se correttamente valutati, giustificano, in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione della squalifica a tre giornate di gara.

#### P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a BRUNO Salvatore a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi